

STATUTO

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico denominata Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A." (detta nel prosieguo per brevità la "Società").

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Genova.

L'Organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, in attuazione a quanto previsto nella Relazione previsionale programmatica di cui all'articolo 26.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L.R. 12 aprile 2011, n.6 e s.mm.ii. la Società svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di Interesse regionale con specifico riferimento alla:

- a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto, nonché, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;
- b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali.

La società, quale strumento di intervento regionale, in coerenza con l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 6 del 12 aprile 2011 e con le altre normative di riferimento svolge:

- a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;
- b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche della regione per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;
- c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche della regione;
- d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonché di integrare gli investimenti diretti regionali.

La Società potrà comunque compiere tutte le attività rientranti nei settori energetico, infrastrutturale e del recupero edilizio e urbano ancorché non espressamente elencate nelle precedenti lettere a), b) e c).

La Società potrà altresì compiere tutte le attività ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il conseguimento degli scopi Sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché

altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Articolo 5 - Natura giuridica e soggetti destinatari delle attività

La Società, "in house" di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e di altri Enti pubblici soci, opera secondo il modello dell' "in house providing" stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli enti pubblici soci.

La Società si configura quale società di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. ed ai sensi delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014.

La Società svolge l'attività in favore di Regione Liguria, dei soggetti da essa individuati fra cui, in particolare, enti del settore regionale allargato, delle ARTE e dei Soci.

I rapporti tra la Società, la Regione, gli altri soggetti affidatari e i Soci per lo svolgimento delle attività affidate alla Società sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e modalità di gestione e controllo.

Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici controllanti direttamente o indirettamente la Società, ovvero da altre persone giuridiche controllate dagli stessi. Ai sensi della L.R. 12 aprile 2011, n.6 e ss.mm.ii., rientrano nello svolgimento dei compiti affidati da Regione Liguria le attività svolte per gli enti del settore regionale allargato.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità e soggetti diversi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 1.526.691,00 (unmilione cinquecentoventiseimila seicentonovantuno virgola zero zero), diviso in numero 1.526.691

(unmilione cinquecentoventiseimilaseicentonovantuno) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

La maggioranza assoluta del capitale sociale, interamente sottoscritto dai soci pubblici, dovrà comunque essere detenuta da F.I.L.S.E.. Per soggetti pubblici si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le pubbliche amministrazioni ovvero società il cui capitale è interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni.

Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge.

La Società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi

Articolo 8 - Diritto di opzione

In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 9 - Cessione di azioni

E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'Organo Amministrativo indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

Entro 30 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Organo Amministrativo.

Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere al prezzo da lui indicato.

Articolo 10 - Conferimenti

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Organo Amministrativo. Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% in più del tasso ufficiale di sconto.

Articolo 11 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Articolo 12 - Organi Sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

I componenti degli Organi amministrativi e di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli Organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 13 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. L'Assemblea si riunisce, di regola, nella Sede sociale salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria, su proposta dell'Organo Amministrativo:

- 1) approva la Relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo

26;

- 2) delibera in ordine a specifici oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo;
- 3) delibera in ordine all'emissione di prestiti obbligazionari, finanziamenti ed emissione di garanzie, ove non previsti dal documento di cui al punto 1) che precede;
- 4) approva, contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.

Articolo 14 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento dal Consigliere più anziano, per carica o, in subordine, per età.

Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire agli azionisti e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, anche telematico, che ne assicuri il tempestivo ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

In alternativa l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e quando la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 16 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

I soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea.

6

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Articolo 17 - Delega

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Articolo 18 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di equilibrio di genere negli organi di amministrazione.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei Consiglieri è designata da F.I.L.S.E..

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

E' esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, salva la rieleggibilità.

La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero cessare uno o più amministratori in corso di mandato, la loro sostituzione dovrà comunque garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato, provvedendosi in tal caso ai sensi dell'articolo 2386, comma 2, cod. civ.. Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la

sostituzione ad iniziativa del Presidente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti dei poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, con esclusione delle attribuzioni indicate al successivo articolo 26.

L'Organo amministrativo può altresì nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

L'Organo Amministrativo sottopone all'Assemblea le proposte di cui all'articolo 13.

Articolo 20 - Convocazione dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano, per carica o, in subordine, per età.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere spedito con lettera raccomandata, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

Articolo 21 - Deliberazioni dell'Organo Amministrativo

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

8

Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio di Amministrazione sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i Consiglieri di Amministrazione in carica, nonché i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Nei modi di legge potranno essere assegnati all'Amministratore Unico o al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, gettoni di presenza, compensi.

Articolo 23 - Riunioni per audio-video conferenza

Le riunioni degli organi sociali (Assemblea degli Azionisti e Organo Amministrativo) si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di equilibrio di genere negli organi di controllo.

Essi durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono

rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina anche il loro compenso.

La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato dei componenti del Collegio Sindacale, tanto effettivi quanto supplenti.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero venire a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentreranno i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota riservata al genere meno rappresentato.

Al collegio sindacale non può essere in nessun caso affidata la revisione legale dei conti sulla Società che, pertanto, è esercitata esclusivamente da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 25 - In house congiunto

Regione Liguria, tramite F.I.L.S.E., e gli Enti pubblici Soci che esercitano su I.R.E. S.p.A., quale Società "in house", il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione alle attività e servizi dalla stessa prestati nei loro confronti devono mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale sulla stessa con le modalità di seguito indicate.

Tale controllo analogo è esercitato in forma congiunta, anche indirettamente, in particolare, mediante:

- la partecipazione al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- la partecipazione diretta all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita quale strumento attraverso cui i Soci esercitano su I.R.E. il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della

Società; verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, deve consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi, nonché fornire le informative richieste dagli stessi.

In particolare, i Soci determinano le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 26.

La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici indirizzi e direttive programmatiche e obiettivi da perseguire con l'in "house providing" approvati dalla Regione, anche tramite FI.L.S.E. S.p.A., e da altri Enti pubblici Soci nei propri documenti di programmazione contenenti anche indicatori qualitativi e quantitativi.

Attraverso i Patti Parasociali sono definite le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A. e altri Enti pubblici Soci esercitano il controllo analogo congiunto, con particolare riferimento al funzionamento dell'Assemblea di coordinamento, agli indirizzi e direttive programmatiche, alla Relazione previsionale e programmatica, ai poteri ispettivi e alle informative, alle modalità di affidamento delle attività.

Articolo 26 - Relazione previsionale e programmatica

La Società dovrà predisporre ogni anno una Relazione previsionale e programmatica della propria attività definendo le necessarie azioni, in coerenza con gli indirizzi e la programmazione di Regione Liguria e degli Enti soci pubblici.

In tale Relazione dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia o all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Nella Relazione previsionale e programmatica saranno indicati i programmi di attività e l'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento, evidenziando le differenze con l'anno precedente. La Relazione contiene gli interventi strategici e di interesse dei Soci anche ai fini del Programma degli interventi di cui all'art. 7 della L.R. n. 6/2011 che Individua gli interventi di interesse regionale per i quali la Società svolge attività di centrale di committenza.

La Relazione previsionale e programmatica dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli Enti pubblici Soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci, ovvero da ulteriori Enti terzi. Con eventuali successivi atti l'Assemblea dei Soci potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche. La Società dovrà, inoltre, predisporre ogni semestre una relazione sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo e degli eventuali ulteriori specifici indirizzi.

Articolo 27 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre dell'anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio e della relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

Articolo 28 - Utili

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti come segue:

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino al limite di legge;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali secondo quanto stabilito dall'Assemblea in conformità alle disposizioni in materia di società pubbliche.

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

Articolo 30 - Controversie

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.

Articolo 31 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.



I.R.E. S.p.A.
L'Amministratore Unico
(Avv. Alberto Pozzo)



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento sul supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3,4 e 5 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.